

**SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE**  
**ex art. 11, comma 6, lett. e), c.g.c.**

**Sentenza n. 9/2023/DELC depositata in data 09/06/2023**

**ESITO:** ricorso della Procura Generale accolto.

**RICORSO:** avverso la decisione n. 6/SSRR/2021/PARI, depositata in data 2 luglio 2021, resa dalle Sezioni riunite per la Regione Siciliana, sulla parificazione del rendiconto generale della Regione Siciliana per l'esercizio 2019 e per la correzione di un errore materiale contenuto nella predetta decisione.

**RICORRENTE:**

Procura generale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana.

**RESISTENTI:**

Regione Siciliana, in persona del presidente della regione *pro tempore*, Assessore regionale *pro tempore* per l'Economia, Assemblea Regionale Siciliana, in persona del presidente *pro tempore*.

**QUESTIONE RISOLTA:** l'onere di ammortamento di un mutuo, anche se contratto per far fronte ad un disavanzo sanitario, non può essere considerato esso stesso "spesa sanitaria", trattandosi, invece, di spesa ordinaria e non finale (corrispettiva a prestazioni), che deve perciò essere coperta a valere sulle risorse del settore non sanitario, cioè ordinario, del bilancio regionale, senza erodere quelle incluse nel perimetro ex art. 20 del D.Lgs. n. 118/2011.

**Riferimenti normativi:** *Cost.*: art. 24; art. 111, c. 1; *c.g.c.*: art. 11; art. 31, c. 5; art. 128, c. 3; *L. regionale (Sicilia) n. 18/2022*; *L. regionale (Sicilia) n. 3/2016*: art. 6; *D.L. n. 174/2012, conv. in L. n. 213/2012*: art. 1; *D.Lgs. n. 118/2011*: art. 10; art. 20; art. 39; art. 42; art. 63; All. n. 4/2, punto 5.4.6; All. n. 10; *L. n. 42/2009*: art. 8, c. 1, lett. b); *L. n. 87/1953*: art. 23; art. 28; *R.D. n. 1214/1934*: art. 39; art. 40; art. 41.

**Decisioni conformi:** cfr. *ex multis* **SS.RR.**, sent. n. 2/2023/EL; sent. n. 7/2022/DELC; sent. n. 21/2021/EL; sent. n. 20/2021/DELC; sent. n. 9/2021/EL; sent. n. 5/2021/EL; **Corte Cost.**, sent. n. 268/2022; sent. n. 253/2022; sent. n. 246/2022; sent. n. 244/2022; sent. n. 233/2022; sent. n. 184/2022; sent. n. 13/2022; sent. n. 244/2020; sent. n. 189/2020; sent. n. 157/2020; sent. n. 4/2020; sent. n. 138/2019; sent. n. 49/2018; sent. n. 274/2017; sent. n. 89/2017; sent. n. 184/2016; sent. n. 26/2013; sent. n. 192/2012; sent. n. 70/2012; **Cass.**, **SS.UU.** sent. n. 304/2023.

**PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA**

Nell'accogliere il ricorso della Procura Generale, le Sezioni riunite hanno ribadito che la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 6 della legge regionale siciliana n. 3/2016, comportante <<che l'onere di ammortamento di un mutuo (anche se contratto per fare fronte a disavanzo sanitario) non può essere considerato esso stesso "spesa sanitaria">>, essendo <<spesa ordinaria e non finale (corrispettiva a prestazioni), che deve perciò essere coperta a valere sulle risorse del «settore non sanitario, cioè ordinario, del bilancio regionale»>>, senza erodere quelle incluse nel perimetro ex art. 20 del d.lgs. n. 118/2011>>, impone al giudice contabile di <<ricalcolare le poste ed il saldo contenuti nell'allegato previsto dall'art. 63, co. 4 del d.lgs. n. 118/2011 in ragione della loro difformità con la legge statale (art. 20 del d.lgs. n. 118/2011)>>, in quanto <<Per l'effetto, il

**perimetro sanitario ha chiuso con un saldo positivo tra risorse destinate al settore sanitario e relative spese di destinazione>> e <<Tale differenza positiva, ai sensi del punto 5.4.6 dell'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, modifica, di pari importo ed automaticamente, la struttura del saldo al 31/12/2019, il quale registra un aumento delle risorse vincolate della "Riga C" del risultato di amministrazione (art. 42 e allegato n. 10 del d.lgs. n. 118/2011)>>. Pertanto, <<L'aumento di valore della "Riga C" determina altresì la crescita del disavanzo finale ("Riga E")>> e <<Tale ultima componente del risultato di amministrazione...è in grado di comprimere la capacità di spesa della gestione ordinaria nei cicli successivi di bilancio, rendendo di nuovo disponibili le risorse così risparmiate per il ripristino dell'eroso finanziamento del settore sanitario>>, concludendo il Collegio giudicante con l'affermazione che <<si dichiara irregolare l'inserimento nel perimetro delle poste sopra richiamate e per l'effetto non si parifica il risultato di amministrazione nella parte in cui non contabilizza maggiori vincoli al 31/12/2019>>.**

### ABSTRACT

Con l'accoglimento del ricorso proposto dalla Procura generale della Corte dei conti, avverso la decisione di parifica della Regione siciliana, si è completato l'*iter* processuale, avente ad oggetto l'asserita irregolarità di alcune poste contabili, relative, in particolare, al perimetro sanitario rendicontato prima della dichiarazione di incostituzionalità intervenuta sull'art. 6 della legge regionale siciliana n. 3/2016, con conseguente impatto automatico sul risultato di amministrazione dello stesso ente regionale.

In particolare, sotto quest'ultimo profilo, la questione di costituzionalità ha inciso concretamente sul risultato di amministrazione, dato che sono state ritenute irregolari le modalità di copertura di un mutuo pregresso, acceso per fornire copertura ai debiti già contratti nel settore sanitario, non potendo essere considerato, secondo la Consulta, una spesa sanitaria, ma una spesa ordinaria ricadente nel bilancio regionale.

Pertanto, rimosso l'art. 6 della l.r. n. 3/2016 per asserita incostituzionalità, è evidente che la Regione siciliana ha realizzato uno sviamento di risorse in violazione di un vincolo specifico di destinazione (art. 20 d.lgs. n. 118/2011), a danno della spesa sanitaria e poiché la spesa per ammortamento del mutuo non rientra tra quelle dell'elenco tipico di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 118/2011, il saldo del perimetro di fine esercizio va calcolato in aumento, determinato, appunto, dall'aumento di valore della "Riga C" con conseguente crescita del disavanzo finale.

Sul piano della fattispecie concreta rappresentante il merito della decisione *de qua*, il Supremo Consesso contabile ha stabilito che accogliendo il secondo motivo di ricorso della Procura generale, <<per l'effetto, accerta che il risultato di amministrazione al 31.12.2019, come parificato dalle Sezioni riunite siciliane, va rideterminato in "Riga C" (poste vincolate) in aumento...con effetto sul saldo finale di "Riga E">>.